

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 461}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, UGOLINI

Riforma dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Presentata il 5 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di riforma dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è all'attenzione della classe politica da molto tempo.

Nelle passate legislature il Governo ha ripetutamente assunto iniziative tendenti, da ultimo, a trasformare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni.

Il Parlamento ha più volte condiviso tale impostazione senza peraltro giungere a licenziare un provvedimento di legge.

Ultimamente la dialettica parlamentare ed il confronto Governo-Parlamento

specie sul tema « personale », hanno ritardato il varo di una riforma ieri urgente, oggi impellente.

Non sono valse ieri scappatoie quale la via amministrativa; non serve oggi né domani quella per decreto legislativo.

I confronti ed i nodi vanno effettuati e sciolti in Parlamento ed è per questo che, onorevoli colleghi, viene presentata la presente proposta di legge che si illustra da sola ed è in linea con le posizioni prevalenti registratesi nel dibattito parlamentare pregresso.

Si segnala l'urgenza del suo esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Restano monopolio dello Stato le seguenti attività produttive e commerciali in atto condotte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) la fabbricazione e la vendita dei tabacchi lavorati di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, ed alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento di esecuzione;

b) l'importazione e la distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati dai Paesi non appartenenti alla Comunità europea di cui alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni;

c) l'estrazione del sale nel territorio continentale di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono affidate in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, alla società di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Restano, altresì, monopolio dello Stato:

a) l'esercizio delle lotterie nazionali, di cui alle leggi 10 agosto 1988, n. 357, e 26 marzo 1990, n. 62;

b) l'esercizio del gioco del lotto di cui alle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85;

c) la produzione del « chinino di Stato », di cui al regio decreto-legge 8 marzo 1936, n. 736, convertito dalla legge 14 giugno 1934, n. 1090, e alla legge 1° luglio 1976, n. 538.

4. Le attività di cui al comma 3 sono attribuite al Ministero delle finanze e, con

decreto del Ministro delle finanze, possono essere affidate in concessione a terzi.

5. La riscossione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi continua ad essere attribuita al Consorzio industriale fiammiferi di cui al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, sotto la vigilanza ed il controllo dell'Amministrazione finanziaria.

ART. 2.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni.

2. Si applicano nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione di cui al comma 1 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

3. Sono di competenza del Ministro delle finanze le attività inerenti:

a) all'affidamento e al controllo sull'esecuzione della concessione;

b) alla vigilanza e all'accertamento delle entrate fiscali collegate all'attività svolta dalla società di cui al comma 1, nonché all'esercizio delle relative potestà sanzionatorie.

4. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è abrogato.

ART. 3.

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze designa tre componenti del primo consiglio di amministrazione della costituenda società, con l'incarico di predisporre lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto, da sottoporre all'approvazione dello stesso Ministro delle finanze, sentito il consiglio di ammi-

nistrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine gli amministratori designati individuano, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, i beni mobili ed immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali della società stessa, da mantenere all'Amministrazione finanziaria.

2. Gli amministratori designati curano successivamente le formalità previste dalle norme del codice civile per la costituzione della società e per la sua omologazione da parte del tribunale e convocano, entro dieci giorni dalla iscrizione nel registro delle società, la prima assemblea dei soci per l'approvazione dello statuto e per la nomina degli organi sociali in conformità con quanto stabilito nello statuto stesso.

3. Il capitale sociale iniziale della società è determinato in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previo scorporo del valore dei beni mantenuti dall'Amministrazione finanziaria, ed è ripartito in azioni del valore nominale di lire un milione cadauna attribuite al Ministro delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista con iscrizione al conto patrimoniale dello Stato. Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 292, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto n. 198 del 1993, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione.

4. La società può costituire o partecipare ad una o più società aventi ad oggetto attività settoriali, strumentali, connesse o complementari con l'oggetto sociale.

5. La società derivante dalla trasformazione subentra nei rapporti attivi e passivi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nelle partecipazioni societarie e nella proprietà dei beni mobili e immobili non mantenuti dall'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro

delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, l'ammontare, le modalità e i tempi di versamento delle disponibilità finanziarie esistenti, nonché le prescrizioni contabili relative alla successione dei cespiti patrimoniali, attivi e passivi alla società derivata.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, è approvato l'atto di concessione con il relativo disciplinare; con lo stesso decreto è disposto il trasferimento della gestione dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla società previa verifica delle condizioni di operatività. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto che determina la data di successione nella titolarità dei rapporti giuridico-patrimoniali, continuano ad applicarsi, anche in materia di direzione e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, un ufficio speciale con il compito di curare le attività riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, le relative attività di vigilanza e di controllo fiscale nonché di amministrare le partecipazioni societarie. Sono inoltre affidate a tale ufficio speciale le attribuzioni concernenti la gestione stralcio e la trattazione amministrativa delle situazioni relative al rapporto di lavoro del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. La composizione e l'articolazione dell'ufficio speciale di cui al comma 1 del presente articolo è determinata ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con le stesse modalità è determinato il contingente organico di personale dell'ufficio speciale, nella sua articolazione centrale e periferica, utilizzando le dota-

zioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui ai quadri O e P della Tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituiti dalla legge 29 gennaio 1986, n. 25, all'articolo 99 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

3. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari sono rilasciate dallo stesso ufficio speciale, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria.

ART. 5.

1. Il personale dipendente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà, da esercitare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di lavoro di dipendente pubblico. In tale caso il personale interessato, previo inquadramento in un ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, nei limiti delle disponibilità organiche, comprese quelle determinate in base alle esigenze di servizio, di cui al comma 3 dell'articolo 1. Il rimanente personale può essere assegnato in via temporanea presso la società per azioni

derivata o comando presso altre pubbliche amministrazioni che ne rimborsano l'onere allo Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il personale che, sentite anche le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovesse risultare in esubero, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fruirà del regime di mobilità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

2. Al personale in esubero di cui al comma 1 del presente articolo si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria secondo i criteri e con le modalità di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico della società. La facoltà del prepensionamento deve essere esercitata mediante presentazione di domanda irrevocabile entro sei mesi dalla data di trasferimento della gestione alla società concessionaria di cui all'articolo 3, comma 5 della presente legge; allo stesso personale non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Il personale passato alle dipendenze della società per azioni con rapporto di lavoro di diritto privato ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'arti-

colo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e l'INPS è tenuto, tre mesi prima del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento al Tesoro del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa ai sensi del predetto articolo 6 della citata legge n. 29 del 1979.

4. Per coloro che non hanno optato per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e, al relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. Nei confronti delle imprese del gruppo ATI - Azienda tabacchi italiani Spa, nonché del personale dipendente delle stesse imprese, si applicano le seguenti disposizioni, con onere a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione di cui all'articolo 1:

a) la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere superiore a tre anni. Il Comitato interministeriale per la programmazione

economica (CIPE) ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è corrisposta per tutti i dipendenti delle imprese citate, per un periodo massimo di trentasei mesi;

d) le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai dipendenti collocati in mobilità nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.